

REPUBBLICA ITALIANA



*Regione Siciliana*

**ASSESSORATO DELLA SALUTE**

DIPARTIMENTO ATTIVITÀ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

SERVIZIO 4 – *Igiene degli alimenti*

\*\*\*\*\*

**“Zona di protezione da diossina nell’area di Bellolampo (Palermo). Misure sanitarie per la sicurezza alimentare”**

**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265;
- VISTA la legge 23 dicembre 1978, n.833 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge regionale n.30 del 3 novembre 1993;
- VISTA la legge regionale n.33 del 20 agosto 1994;
- VISTO il decreto dell’Assessore regionale per la Sanità 18 novembre 1994;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10, pubblicata sulla G.U.R.S. n.23 del 17.05.2000, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*”;
- VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, relativa a “*Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale*”;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche ed integrazioni;

- VISTO il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari;
- VISTO il Regolamento (UE) N. 1259/2011 della Commissione del 2 dicembre 2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi per i PCB diossina-simili e i PCB non diossina-simili nei prodotti alimentari;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 252/2012 della Commissione del 21 marzo 2012 che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 1883/2006;
- VISTO il Regolamento UE n. 277/2012 della Commissione del 28 marzo 2012, che modifica gli allegati I e II della direttiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi e le soglie di intervento relativi alle diossine ed ai PCB (policlorobifenili);
- VISTO il Regolamento (UE) N. 278/2012 della Commissione del 28 marzo 2012 che modifica il regolamento (CE) n. 152/2009 per quanto riguarda la determinazione dei livelli di diossine e policlorobifenili;
- VISTA la Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 maggio 2002 relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali;
- VISTO il D.M 10 gennaio 2007 – Attuazione della direttiva 2006/16/CE della Commissione, che modifica la direttiva 2002/32/CE, relativamente alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per animali;
- VISTO il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 di “Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore”;

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 11 ottobre 2004, sul monitoraggio dei livelli di base di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi;

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 6 febbraio 2006, relativa alla riduzione della presenza di PCDD, PCDF e PCB diossina-simili in mangimi e alimenti (2006/88/CE);

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 16 novembre 2006, sul monitoraggio dei livelli di base di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili nelle derrate alimentari (2006/794/CE);

VISTA la Raccomandazione dell'Autorità di Vigilanza EFTA N. 119/07/COL del 16 aprile 2007 sul monitoraggio dei livelli di base di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili nelle derrate alimentari;

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 23 agosto 2011, sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti (2011/516/UE);

CONSIDERATO che in data 29 luglio 2012 si è verificato un incendio che ha interessato la piattaforma della discarica di Rifiuti Solidi Urbani "Bellolampo" di Palermo;

CONSIDERATO che, a seguito dell'incendio e dell'evolversi degli eventi che hanno interessato il territorio, si è reso opportuno un coordinamento interistituzionale per il raccordo delle azioni poste in essere e di quelle da adottarsi da parte delle Amministrazioni competenti, per le varie implicazioni che la complessa problematica può determinare sulla salute pubblica;

VISTA la nota prot. 61245 del 6/08/2102 e le successive note prot. n. 61585 del 6/08/2012, n. 62709 del 13/08/2012 e n. 62992 del 17/08/2012 con le quali è stato, rispettivamente, istituito ed integrato il Tavolo tecnico interistituzionale, al fine di coordinare in modo sinergico i vari soggetti istituzionali coinvolti;

VISTI i verbali delle riunioni del suddetto Tavolo del 6, 7, 13 e 21 agosto 2012;

VISTE le note prot. n. 6310/D del 16/08/2012, prot. n. 6332/D del 17/08/2012 e prot. n. 6334/D del 17/08/2012 con le quali il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ASP di Palermo, a seguito dell'esito delle analisi effettuate dal Laboratorio Nazionale di riferimento per diossine e Policlorobifenili (PCB) presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) Abruzzo e Molise di Teramo su campioni di latte, ha comunicato di avere disposto il divieto di utilizzazione del latte prodotto negli allevamenti risultati positivi ed il divieto di movimentazione degli animali ivi presenti;

VISTA la relazione del 20/08/2012 congiunta dell'IZS di Teramo e dell'IZS della Sicilia inerente la *"Contaminazione da diossine e PCB-diossina-simili a seguito dell'incendio della discarica di Bellolampo, analisi dei risultati e proposte operative"* acclusa al verbale della

riunione del Tavolo tecnico interistituzionale del 21/08/2012;

VISTO il verbale della seduta del Tavolo tecnico interistituzionale del 21 agosto 2012, alla quale ha partecipato anche il Direttore Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione del Ministero della Salute, da cui emerge, in particolare, che due campioni di latte bovino, uno di latte caprino e un campione di foraggio risultati non conformi o con livello di contaminazione superiore al livello di azione per diossina e PCB diossina-simili, dalle indagini analitiche condotte dal citato Laboratorio Nazionale di riferimento, sono stati prelevati in aziende ubicate all'interno dell'area compresa nel raggio di 3 km dal sito dell'incendio;

CONSIDERATO che nella stessa seduta del 21/08/2012, dai dati allo stato disponibili derivanti dalle determinazioni analitiche sulle matrici alimentari, sono state proposte e condivise dal Tavolo le seguenti misure sanitarie che di seguito si richiamano:

1. *E' fatto divieto di utilizzare per l'alimentazione umana il latte proveniente dalle aziende presenti nell'ambito della zona di protezione ed i prodotti da esso derivati preparati dopo il 29 luglio 2012;*
2. *I prodotti ortofrutticoli provenienti dalla zona di protezione potranno essere consumati solo dopo accurato lavaggio, come da buona prassi igienica;*
3. *Nell'ambito della zona di protezione è fatto obbligo di adottare le seguenti misure sanitarie:*
  - a) *divieto di spostamento degli animali appartenenti alle specie bovina, ovina, caprina, suina, equina, avicoli e da cortile, allevati per la produzione di alimenti destinati al consumo umano;*
  - b) *divieto di pascolo;*
  - c) *divieto di utilizzo e vendita dei foraggi contaminati e di quelli esposti all'eventuale ricaduta per l'alimentazione degli animali;*
  - d) *divieto di raccolta e consumo di funghi epigei spontanei;*
  - e) *detenere i volatili e gli altri animali da cortile in strutture chiuse, alimentandoli con prodotti provenienti da zone poste all'esterno della zona di protezione;*
  - f) *divieto di consumare in proprio o di cedere a terzi carni e uova, prodotti dopo il 29 luglio 2012, derivanti da allevamenti avicoli ed animali da cortile rurali, a conduzione familiare;*

CONSIDERATO che l'area sopra indicata afferisce al territorio di più comuni (Palermo, Capaci e Torretta) e che, pertanto, è necessario che le suddette misure vengano disposte con

apposito provvedimento di questo Assessorato;

RITENUTO che il presente provvedimento, basato sull'esito delle determinazioni analitiche effettuate su campioni di matrici di alimenti destinati all'uomo e/o agli animali ed adottato in via preventiva e a scopo precauzionale per contenere il rischio di contaminazione da diossina e PCB diossina-simili a tutela della salute pubblica, può essere oggetto di revisione in relazione ad ulteriori valutazioni del Tavolo tecnico interistituzionale effettuate sulla base dell'integrazione dei dati anche ambientali;

## DECRETA

ART. 1 - Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono richiamate, il territorio afferente ai comuni di Palermo (PA), Capaci (PA) e Torretta (PA) individuato nella mappa allegata che ne costituisce parte integrante, compreso nel raggio di tre km dalla discarica di Rifiuti Solidi Urbani "Bellolampo" di Palermo, a partire dalle coordinate geografiche [Lat 38,1444 Lon 13,2743], è dichiarata "*Zona di Protezione da diossine e PCB (policlorobifenili) diossina-simili*".

ART.2 - E' fatto divieto di utilizzare per l'alimentazione umana il latte proveniente dalle aziende presenti nell'ambito della zona di protezione di cui all'art. 1 ed i prodotti da esso derivati preparati dopo il 29 luglio 2012.

I prodotti ortofrutticoli provenienti dalla zona di protezione di cui all'art. 1 potranno essere consumati solo dopo accurato lavaggio, come da buona prassi igienica.

ART. 3. Nell'ambito della zona di protezione di cui al precedente articolo 1 è fatto obbligo di adottare le seguenti specifiche misure sanitarie:

- a) divieto di spostamento degli animali appartenenti alle specie bovina, ovina, caprina, suina, equina, avicoli e da cortile, allevati per la produzione di alimenti destinati al consumo umano;
- b) divieto di pascolo;
- c) divieto di utilizzo e vendita dei foraggi contaminati e di quelli esposti all'eventuale contaminazione, per l'alimentazione degli animali;
- d) divieto di raccolta e consumo di funghi epigei spontanei;
- e) divieto di raccolta e consumo di lumache;

- f) obbligo di detenere i volatili e gli altri animali da cortile in strutture chiuse, alimentandoli con prodotti provenienti da zone poste all'esterno della zona di protezione;
- g) divieto di consumare in proprio o di cedere a terzi carni e uova, prodotti dopo il 29 luglio 2012, derivanti da allevamenti avicoli ed animali da cortile rurali, a conduzione familiare.

ART.4 - Il servizio veterinario dell'ASP competente per territorio autorizza:

- a) l'uscita degli animali dalle aziende per essere trasportati direttamente in un impianto di macellazione alle seguenti condizioni:
  - che il trasporto avvenga sotto vincolo sanitario;
  - che il servizio veterinario competente sull'impianto di macellazione venga informato dell'intenzione dell'invio di tali capi da parte del servizio veterinario competente sull'allevamento di origine;
  - che il modello 4 riporti la dicitura "animale proveniente da zona di protezione da diossine e PCB (policlorobifenili) diossina-simili".

Il giudizio di idoneità al consumo umano delle carni relative è subordinato al sequestro e distruzione di fegato e reni ed all'esito favorevole di un controllo su muscolo scheletrico effettuato secondo le modalità di campionamento previste dal Regolamento n. 252 del 21 marzo 2012 per la ricerca di diossine e PCB Diossina-simili.

- b) lo spostamento in entrata ed in uscita di capi appartenenti alle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina in aziende da ingrasso e stalle di sosta presenti nell'ambito della zona di protezione, a condizione che gli animali vengano allevati in ricoveri chiusi ed alimentati con mangimi e foraggi non contaminati o comunque provenienti dall'esterno della zona di protezione.

ART.5 - Le disposizioni di cui al presente decreto, adottato in via preventiva e a scopo precauzionale per contenere il rischio di contaminazione da diossina e PCB diossina-simili a tutela della salute pubblica, possono essere oggetto di revisione in relazione ad ulteriori valutazioni del Tavolo tecnico interistituzionale effettuate sulla base dell'integrazione dei dati anche ambientali.

ART. 6 - I Sindaci dei comuni di Capaci, Palermo e Torretta e l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo sono incaricati, ognuno per la parte di rispettiva competenza, dell'esecuzione del


presente decreto che, stante l'urgenza, entra immediatamente in vigore.

ART. 7 – Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione delle disposizioni di cui al presente decreto si applicano le sanzioni previste dal D.L.vo 2007, n. 193.


Il presente decreto sarà trasmesso, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e notificato ai Comuni interessati, all'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo e trasmesso al Ministero della Salute, al Centro di Referenza Nazionale per le Diossine, al Centro di Referenza Nazionale per l'Epidemiologia presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Abruzzo e Molise, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia ed all'Ufficio Territoriale di Governo di Palermo.

Palermo, li 29 AGO. 2012

Il Dirigente del Servizio  
Dr. Pietro Schembri



Il Dirigente Generale  
Dr.ssa Lucia Borsellino



VISTO:  
L'ASSESSORE  
Dr. Massimo Russo

